

Codice A1107A

D.D. 3 marzo 2016, n. 85

**Lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juarriana nell'ambito del programma generale di restauro e di valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (CUP J32I9700000001). Provvedimenti in ordine alla rata di saldo ex art. 141 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. in favore di Arcas S.p.A.**

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1207 del 25.11.2002 è stata indetta gara a procedura aperta per i lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO);

- con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 29.10.2003 i predetti lavori di restauro sono stati aggiudicati all'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, Via Medail n. 36 - per l'importo di €11.964.005,43, oltre IVA di cui €82.191,75 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi;

- al fine di eseguire i lavori in esame, le predette imprese si sono a suo tempo riunite in associazione temporanea costituita in conformità dell'art. 10 comma 1 lett. d) della L. n. 109/94, conferendo all'impresa GUERRINI s.p.a. mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, in virtù di atto Notaio Giulio Biino in Torino del 27.10.2003 rep. n. 11580/ n. 5454 fasc. registrato a Torino il 28.10.2003;

- per effetto del mandato con rappresentanza conferito come sopra specificato, il mandatarario rappresentante Guerrini S.p.a. può, a nome e per conto del raggruppamento, "*compiere tutte le operazioni e gli atti*" necessari allo svolgimento dell'appalto (art. 3 dell'atto sopra citato), tra i quali "*stipulare in nome e per conto delle imprese stesse tutti gli atti consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori*" nonché "*incassare somme e rilasciare quietanza sia in conto sia saldo*" (art. 4 dell'atto sopra citato);

- in data 26.11.2003 è stato stipulato con la suddetta A.T.I. Appaltatrice contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003, registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino al n. 9724 Serie 3;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 51 del 25.01.2006, 800 dell'01.08.2007, 1342 del 19.11.2008 e 1494 del 30.12.2009 e i relativi atti di sottomissione repp. nn. 11003 del 24.02.2006, 12696 del 3.09.2007, 14069 del 12.12.2008 e 15097 del 5.02.2010, sono state approvate apposite perizie di variante;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 895 del 10.09.2007, 1133 del 19.10.2009 e 511 del 17.06.2010 sono stati altresì approvati Verbali Concordamento Nuovi Prezzi;

- per effetto degli atti aggiuntivi sopra indicati l'importo contrattuale è stato aumentato e rideterminato in €19.503.222,18, oltre IVA e così per complessivi €21.453.544,41 o.f.c.;

- per far fronte alla suddetta spesa sono stati predisposti i seguenti impegni:

I. n. 6160/2002 di €10.320.139,00 o.f.c. sul Cap. 20364 con Determinazione dirigenziale n. 1207 del 25.11.2002 di cui €1.596.678,70 in perenzione reimpegnati come segue:

- per € 764.781,36 o.f.c. sul capitolo 205056 con Determinazione dirigenziale n. 1268 del 18.11.2009 - I. n. 4974/2009;

- per € 119.503,03 o.f.c. sul capitolo 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1272 del 30.11.2010 - I. n. 3542/2010 (reimputato in I. n. 3504/2015 per €40.172,11 o.f.c.);

I. n. 5279/2003 di €2.831.266,97 o.f.c. sul Cap. 20364 con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 20.10.2003 di cui € 1.730.496,97 o.f.c. in perenzione reimpegnati per l'intero importo sul capitolo 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1272 del 30.11.2010 - I. n. 3542/2010 (reimputato in I. n. 3504/2015);

I. n. 3890/2007 di €1.736.434,24 o.f.c. sul Cap. 20300 con Determinazione dirigenziale n. 907 del 12.9.2007;

I. n. 3206/2007 di €682.253,88 o.f.c. sul Cap. 20300 con Determinazione dirigenziale n. 800 del 1.8.2007;

I. n. 6476/2007 di €3.958.864,38 o.f.c. sul Cap. 204844 con Determinazione dirigenziale n. 154 del 17.12.2007 di cui €1.108.150,05 o.f.c. per finanziare l'appalto di che trattasi;

I. n. 6477/2007 di €1.417.000,00 o.f.c. sul Cap. 205056 con Determinazione dirigenziale n. 154 del 17.12.2007 di cui €1.409.572,92 o.f.c. per finanziare l'appalto di che trattasi;

I. n. 5658/2009 di €156.064,37 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1428 del 9.12.2009;

I. n. 899/2010 di €622.498,99 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 289 del 11.3.2010;

I. n. 1710/2010 di €2.123.015,62 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 643 del 6.7.2010;

I. n. 3191/2010 di € 669.641,64 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 873 dell'8.9.2010;

I. n. 3688/2012 di €1.134.776,90 o.f.c. sul Cap. 257003 con Determinazione dirigenziale n. 1106 del 28.12.2012 (reimputato in I. n. 3844/2015 per €549.582,77 o.f.c. di cui €497.901,04 o.f.c. per lavori ed € 51.681,73 o.f.c. per spettanze relative a prestazioni professionali di ingegneria ed architettura);

- con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007 la Stazione Appaltante ha preso atto che, con atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. N. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T, le Imprese Guerrini S.p.A. e Arcas S.p.a., facenti parte dell'A.T.I. Appaltatrice sopra citata, hanno ceduto ex art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., i crediti maturati e maturandi nonché ogni altro futuro credito nascente dal contratto d'appalto sopra menzionato in favore di Intesa Mediofactoring S.p.A., disponendo l'emissione dei mandati di pagamento in favore della cessionaria conformemente alle modalità indicate nell'atto notarile sopra citato;

- i lavori in esame sono ultimati in data 26.4.2011;

- il Certificato di collaudo delle opere è stato emesso in data 11.11.2012;

- con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014 è stato dichiarato il fallimento (n. 530/2014) dell'impresa Guerrini S.p.a in liquidazione, capogruppo mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori;

-con Determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2015 è stato ritenuto ammissibile, per le motivazioni rappresentate nelle premesse del provvedimento, il predetto Certificato di Collaudo, regolarizzato

dall'A.T.I. Appaltatrice ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in data 14.06.2013, attestante che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di €19.503.222,34 o.f.e.;

- con il medesimo provvedimento dirigenziale:

- sono state altresì respinte tutte le riserve richiamate, confermate, apposte e quantificate dall'A.T.I. Appaltatrice all'atto della sottoscrizione dello Stato finale nonché le richieste formulate ex art. 203 D.P.R. n. 554/99 s.m.i. (ora art. 233 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) in sede di sottoscrizione del Certificato di Collaudo;
- è stato dato atto che a fronte dell'importo contrattuale autorizzato pari ad €19.503.222,18 o.f.e. e dei versamenti corrisposti all'A.T.I. Appaltatrice nel corso dei lavori per l'importo complessivo di € 18.878.445,96 o.f.e. (pari ad € 20.766.290,56 o.f.c.), risulta un credito residuo a favore dell'A.T.I. Appaltatrice medesima pari ad € 624.776,22 oltre IVA e così per complessivi € 687.253,84 o.f.c. cui si farà fronte per €189.352,81 o.f.c. con i fondi di cui al capitolo 204704 - impegno delegato n. 3542/2010 assunto con Determinazione n. 1272 del 30.11.2010 - e per € 497.901,04 o.f.c. con i fondi di cui al capitolo 257003 - impegno delegato n. 3688/2012 assunto con Determinazione n. 1106 del 28.12.2012;
- è stato disposto, tra le altre cose, di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dei rapporti con l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori esame in dipendenza del fallimento (n. 530/2014) della capogruppo mandataria Guerrini s.p.a., già in liquidazione, dichiarato con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014, nonché l'autorizzazione alla corresponsione del credito sopra specificato - previa presentazione, tra le varie cose, delle polizze di cui all'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonché della verifica della regolarità contributiva in occasione della liquidazione della rata di saldo - tenendo conto altresì dell'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di cui alla sopra citata presa d'atto della Stazione Appaltante avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

- con Determinazione dirigenziale n. 38 del 9.2.2015 questa Amministrazione appaltante ha preso atto:

- o della fusione mediante incorporazione della società Mediofactoring S.p.a. (C.F. 06760500154) nella società Intesa san Paolo s.p.a. (CF. 00799960158) con atto di fusione Notaio Dott.ssa Laura Cavallotti iscritta presso il collegio notarile di Milano rep. n. 22.907 Racc. n. 6.804 e relativi allegati A, B, C, D, ed E nonché degli effetti derivanti dalla fusione ex art. 2504 -bis c.c.;
- o del conferimento di ramo d'azienda - nonché dei relativi Allegati A, B, C e D - operato ex art. 58 del D.lgs. n. 385/93, e degli effetti da esso derivanti, con atto Notaio Dott.ssa Laura Cavallotti iscritta presso il collegio notarile di Milano rep. n. 22.908 Racc. n. 6.805 del 20.6.2014 registrato a Milano 6 il 27.6.2014 al n. 15673 Serie 1T, con il quale la società Intesa San Paolo S.p.A. (CF. 00799960158) (conferente) conferisce a Mediocredito Italiano S.p.A. (conferitaria) il cd. "Ramo ex Mediofactoring";
- o che, dall'atto di conferimento sopra citato e dal relativo allegato A, il "Ramo ex Mediofactoring" risulta costituito sostanzialmente dal complesso di attività e passività e rapporti giuridici organizzato per l'esercizio delle attività di factoring, rivenienti ad Intesa san Paolo s.p.a. dalla fusione per incorporazione di Mediofactoring S.p.A".

con conseguente presa d'atto del subentro della società Mediocredito Italiano s.p.a. (CF. 13300400150), corrente in Milano, via Cernaia n. 8/10, nei rapporti e nelle situazioni giuridiche afferenti il cd. "Ramo ex Mediofactoring", così come innanzi descritto, conferito da Intesa San Paolo s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/93, e pertanto nella posizione del cessionario dei crediti a suo tempo ceduti ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nell'atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino - rep. n. 21208/Fascic. n.

10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T recepite con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007, dalle Imprese Guerrini S.p.A.-capogruppo (ora fallita) e Arcas S.p.a. (mandante), facenti parte dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO) di cui al contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003.

- a seguito dell'intervenuto fallimento dell'impresa capogruppo mandataria Guerrini s.p.a. in liquidazione, le imprese mandanti Arcas S.p.A. e M.I.T. S.r.l. a mezzo dello studio legale Tosetto e Weigman e Ass.ti hanno manifestato congiuntamente, con nota del 15.12.2014 pervenuta in data 18.12.2014, l'intenzione ai sensi dell'art. 37 comma 18 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici - di *“ricostituire l'A.T.I. con la nomina della nuova mandataria onde poter ultimare il contratto in oggetto”*;

- con nota prot. n. 9256/A11000 del 25.2.2015, la Stazione appaltante, unitamente all'Avvocatura regionale, ha evidenziato che la suddetta disposizione del Codice dei Contratti pubblici non poteva trovare applicazione al caso in esame in quanto alla data del fallimento le opere risultavano terminate e collaudate e che pertanto, in assenza di lavorazioni ancora da eseguire alla data dell'intervenuto fallimento della mandataria, la richiesta delle mandanti non potesse essere accolta;

- con la predetta nota la Stazione appaltante ha evidenziato altresì che l'A.T.I. Appaltatrice, alla data del fallimento, risultava ancora inadempiente all'obbligo contrattualmente previsto (art. 16 comma 3 del contratto d'appalto) di presentazione delle coperture assicurative ex art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonostante i ripetuti solleciti in merito effettuati ed alla cui osservanza è subordinata la corresponsione del saldo d'appalto ex art. 104 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.; tuttavia, alla luce della normativa fallimentare in tema di scioglimento del rapporto di mandato (art. 78 L. fall), ha evidenziato di poter prendere in considerazione la presentazione delle garanzie assicurative da parte delle singole imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. nonché di Guerrini s.p.a., già liquidazione, ora in fallimento;

- con nota prot. n. 23894/A11000 del 21.5.2015 l'Amministrazione regionale committente, a fronte dei mancati riscontri, ha diffidato ex art. 1454 c.c. le imprese, originariamente riunite nell'A.T.I. Guerrini S.p.a. (capogruppo mandataria, già in liquidazione, ora in fallimento) – Arcas s.p.a. - M.I.T. S.r.l. Appaltatrice delle opere, ad adempiere agli obblighi contrattualmente previsti in ordine alle coperture assicurative sopra specificate;

- con note del 29.5.2015 e del 16.6.2015 i soggetti sopra citati a mezzo dello studio legale Tosetto e Weigman e Ass.ti, hanno comunicato di aver attivato le procedure propedeutiche alla produzione delle polizze in esame e di aver ottenuto esito favorevole da parte della società PROTOS S.p.A. per il rilascio delle stesse da parte di idonea società di Assicurazione;

-con nota prot. n. 8751/A13040 del 21.7.2015 l'Avvocatura regionale ha chiarito che *“alla luce della normativa fallimentare e dei correlati poteri e funzioni attribuiti al curatore, tra questi non rientra l'obbligo della stipula e dell'emissione delle polizze ex art. 104 commi 1 e 2 del DPR n. 554/99”* di cui sopra e che le mandanti, *“nonostante lo scioglimento interno del mandato, mantengano tale obbligo che può ritenersi adempiuto con la piena copertura di legge riportata in polizza”*;

- con nota del 7.9.2015 le imprese Arcas S.p.a. e MIT S.R.L., conformemente alle indicazioni pervenute dall'Avvocatura regionale, hanno trasmesso polizza n. 124527433, sottoscritta

congiuntamente dalle medesime, rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. in data 8.7.2015 quale copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale verso terzi, previste dall'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., redatta secondo lo schema tipo 2.4 di cui al D.M. 123/2004;

- con Determinazione dirigenziale n. 628 del 30.10.2015 la Stazione appaltante, nel prendere atto dello scioglimento ex art. 78 del R.D. 16.03.1942 n. 267 (L. fallimentare) del rapporto di mandato con rappresentanza a suo tempo conferito all'impresa Guerrini S.p.a. dalle imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. con atto Notaio Giulio Biino in Torino del 27.10.2003 rep. n. 11580/ n. 5454 fasc. registrato a Torino il 28.10.2003 per effetto del quale vengono meno, in capo al mandatario i poteri di rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell'appalto, ha determinato quanto segue:

- ha dato conseguentemente atto che l'impresa Guerrini S.p.a. in fallimento non è più legittimata a compiere, nei rapporti con l'Amministrazione committente, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici nei confronti delle imprese mandanti, tra cui stipulare le polizze di cui all'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonché incassare somme e rilasciare quietanze sia in conto sia a saldo dalla Stazione Appaltante a nome e per conto delle medesime;

- ha dato atto altresì che, conformemente alle indicazioni pervenute dall'Avvocatura regionale, le imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l., tenute all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto rep. n. 8645 del 20.11.2003 a suo tempo stipulato con l'A.T.I. Appaltatrice Guerrini s.p.a. (capogruppo)– Arcas s.p.a - MIT s.r.l., stante lo scioglimento interno del mandato ex art. 78 L. fallimentare, hanno sottoscritto polizza n. 124527433 - rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. in data 8.7.2015 - prevista dal sopra citato art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, avente copertura dell'intero importo dei lavori effettuati e collaudati pari ad €19.503.222,34 oltre IVA e che pertanto il predetto obbligo contrattuale può ritenersi adempiuto;

- ha dato infine atto che ai sensi dell'art. 141 comma 3 il Certificato di collaudo ha assunto carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e che pertanto non risulta applicabile il comma 9 della norma medesima che dispone il pagamento della rata di saldo previa garanzia fideiussoria;

- ha ritenuto pertanto di poter procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla liquidazione del credito di €624.776,22 oltre IVA, e così per complessivi €687.253,84 o.f.c., individuato con Determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2015 con la quale è stato approvato il Certificato di Collaudo dei lavori in esame, direttamente ai singoli soggetti facenti originariamente parte del raggruppamento, pro quota in base all'accordo di associazione temporanea, tenuto conto delle rispettive vicende giuridiche;

- ha autorizzato, vista la documentazione agli atti e per le motivazioni tutte in premessa evidenziate, in favore dell'impresa MIT s.r.l. la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari ad €148.640,70 o.f.c. di cui alle fatture nn. 355 del 30.9.2011 di €6.708,71 o.f.c. e 356 del 30.9.2011 di €141.931,99 o.f.c. agli atti dell'Amministrazione;

- ha rinviato a successivi provvedimenti amministrativi la corresponsione della residua somma del credito d'appalto alle imprese Arcas s.p.a. e Guerrini in fallimento tenendo conto degli esiti delle conclusive verifiche in atto in ordine all'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recepita con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

### **In ordine alla posizione dell'impresa Arcas s.p.a.**

vista la nota del 16.2.2015 con la quale l'impresa Arcas s.p.a. ha chiesto all'Amministrazione appaltante che il pagamento della rata di saldo relativa all'appalto in esame (per la parte di sua

spettanza), venga effettuato direttamente in suo favore in dipendenza del recesso dal contratto di factoring, del quale ha allegato relativa nota, stipulato a suo tempo con Mediofactoring s.p.a. (ora Mediocredito italiano s.p.a. così come recepito con la Determinazione dirigenziale n. 38 del 9.2.2015 sopra citata) ;

vista la nota A/R del 4.7.2012 (allegata alla nota del 16.2.2015) con la quale l'impresa Arcas s.p.a. ha comunicato alla società Mediofactoring s.p.a. (ora Mediocredito italiano s.p.a.) di recedere dal contratto (n. 398.3.92503), a suo tempo stipulato tra le parti, così come previsto all'art. 11 (Durata-Recesso) delle condizioni generali (anch'esse allegate alla nota del 15.2.2015) che regolano il rapporto di factoring che dispone *“Il presente contratto ha durata indeterminata. E' facoltà delle parti recedere, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata AR senza obbligo di motivazione e di preavviso”*;

atteso che l'Avvocatura regionale in data 6.10.2015 ha individuato, con riferimento alla *“revoca”* del credito ceduto da parte del cedente, *“l'accettazione del cessionario”* ritenendo *“sufficiente”* l'accettazione da parte del medesimo *” con racc. AR, stante l'evidente diversità della ratio legis che prevede l'atto pubblico notificato al debitore ceduto solo nell'ipotesi della cessione”*;

vista la nota prot. n. 47636/A1107-05 dell'8.10.2015 con la quale la Stazione Appaltante ha invitato Mediocredito Italiano S.p.a a comunicare, entro 7 giorni, l'eventuale intervenuta risoluzione consensuale del rapporto obbligatorio esistente tra le parti derivante dal contratto di cessione dei crediti a suo tempo stipulato, con specifico riguardo ai crediti futuri ceduti, specificando che in caso di mancato riscontro da parte di Mediocredito Italiano S.p.a., l'Amministrazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti da Codice dei contratti pubblici, tenuto conto che sussistono le condizioni per la corresponsione del corrispettivo d'appalto in esame, avrebbe corrisposto la rata di saldo, per la quota di spettanza di Arcas s.p.a., conformemente a quanto a suo tempo approvato con Determinazioni dirigenziali nn. 21 dell' 11.10.2007 e 38 del 9.2.2015 e pertanto in favore di Mediocredito Italiano S.p.a..

atteso che la società cessionaria Mediocredito Italiano S.p.a. non ha fornito alcun riscontro nei termini sopraindicati;

viste le note prott. nn. 51776 del 30.10.2015 e 55345 del 17.11.2015 con le quali la Stazione appaltante ha conseguentemente richiesto e sollecitato al cessionario Mediocredito Italiano s.p.a. (inoltrando per conoscenza all'impresa cedente Arcas s.p.a.) l'individuazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., al fine di procedere ad effettuare il pagamento al medesimo cessionario, rammentando che eventuali ritardi nel pagamento dei corrispettivi d'appalto non potranno ascrivere alla Amministrazione appaltante;

vista la comunicazione pervenuta via PEC in data 30.11.2015 con la quale la società Mediocredito sp.a. ha chiesto alla Stazione appaltante *“di prendere nota della chiusura del rapporto di factoring esistente”* tra la società stessa *“e Arcas s.p.a. relativamente ai crediti nei confronti di Regione Piemonte”* comunicando inoltre *“di non risultare più cessionari di alcun credito e pertanto ogni eventuale pagamento dovrà essere effettuato direttamente ad Arcas s.p.a.”*;

vista la nota del 1.12.2015 con la quale l'impresa Arcas S.P.A. ha conseguentemente trasmesso via PEC, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., le coordinate bancarie per il pagamento delle

proprie spettanze nonché le generalità delle persone delegate ad operare sul conto dedicato alle commesse pubbliche: BANCA D'ALBA:  
IBAN – IT 26 0 0853001000000260100636;

vista la nota prot. n. 6402/A11107 del 8.2.2016 con la quale la Stazione appaltante ha invitato la società Mediocredito Italiano s.p.a. ad indicare e trasmettere le generalità del sottoscrittore della suddetta comunicazione del 30.11.2015, nonché la società Arcas s.p.a. ad integrare, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/200, la dichiarazione a suo tempo pervenuta trasmettendo il documento di identità del dichiarante sottoscrittore;

viste le integrazioni alla documentazione richiesta entrambe pervenute via PEC in data 10.2.2016 da parte delle società Arcas s.p.a. e Mediocredito Italiano s.p.a.;

considerate le sopra richiamate indicazioni e le precisazioni dell'Avvocatura regionale del 6.10.2015 in ordine alla "*revoca del credito ceduto da parte del cedente*" sopra esposte;

preso atto pertanto del recesso di Arcas s.p.a. dal rapporto di factoring esistente con la società Mediofactoring s.p.a. (ora Mediocredito Italiano s.p.a.) nell'ambito del quale l'impresa Arcas s.p.a. aveva ceduto all'istituto bancario cessionario i crediti derivanti dal contratto d'appalto in esame così come evidenziati con atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. N. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T recepito con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

preso atto dell'accettazione dell'impresa Mediocredito Italiano s.p.a. del 30.11.2015, e perfezionata con nota del 10.2.2016, trasmesse all'Amministrazione appaltante via PEC, in ordine alla cessazione del rapporto di factoring esistente con la società Arcas s.p.a., con espresso riferimento ai crediti nei confronti di Regione Piemonte;

preso atto altresì della dichiarazione della società Mediocredito Italiano s.p.a., contenuta nelle suddette note, di non risultare più cessionari di alcun credito assentendo pertanto alla corresponsione di ogni eventuale pagamento direttamente all'impresa Arcas s.p.a.;

ritenuto quindi di poter considerare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle spettanze d'appalto in esame l'impresa Arcas s.p.a., per la quota di sua spettanza, in luogo del cessionario Mediocredito Italiano s.p.a. (già Mediofactoring s.p.a.);

dato atto che, per effetto di quanto sopra, il pagamento effettuato all'impresa Arcas s.p.a. libera la Regione Piemonte dalla relativa obbligazione di pagamento;

atteso che i beni mobili, titoli, depositi, crediti di qualunque natura, somme di denaro e quant'altro di proprietà o comunque nella disponibilità all'Impresa Arcas S.p.a. erano stati oggetto di pignoramento presso terzi, notificato alla Regione Piemonte in data 14.2.2014, da parte del creditore procedente Caolo S.r.l. sino alla concorrenza del proprio credito quantificato in € 186.277,01 ma che a quel tempo non erano ravvisabili crediti esigibili in favore di Arcas s.p.a. stante, tra le altre cose, la pendenza dell'istruttoria relativa all'approvazione del Certificato di collaudo delle opere in esame (cfr. dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. rilasciata in data 17.9.2014 dall'Avvocatura regionale);

dato atto che, in virtù del provvedimento di estinzione del 17.3.2014, il Giudice dell'esecuzione, visto l'atto di rinuncia depositato dal creditore procedente Caolo s.r.l., ha dichiarato l'estinzione del

procedimento esecutivo sopra menzionato (n. 467) disponendo contestualmente la liberazione dal vincolo del pignoramento delle eventuali somme trattenute dai terzi pignorati;

visto il DURC richiesto dalla Stazione Appaltante ex art. 6 del DPR n. 207/2010 in data 10.11.2015 con scadenza 9.3.2016, attestante la regolarità dell'impresa Arcas s.p.a. nei confronti degli Enti previdenziali nonché della Cassa Edile;

viste le fatture a suo tempo emesse dall'impresa Arcas S.p.a. nn. 167 del 30.9.2011 di €65.272,65 o.f.c. e 168 del 30.9.2011 di € 204.034,01 o.f.c., agli atti dell'Amministrazione, in ordine alle spettanze dell'appalto di che trattasi;

ritenuto, dalla documentazione agli atti e per le motivazioni tutte sopra evidenziate, di poter autorizzare in favore di Arcas s.p.a.(P.IVA 07875740016- cod beneficiario 98301) corrente in Torino, C.so Cairoli 22, la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari a complessivi €269.306,66 o.f.c. (di cui alle fatture nn. 167 del 30.9.2011 di €65.272,65 o.f.c. e 168 del 30.9.2011 di €204.034,01 o.f.c.) sul seguente conto corrente:  
BANCA D'ALBA BAN – IT 26 O 0853001000000260100636;

dato atto di poter far fronte alla suddetta spesa:

- per €40.172,11 o.f.c. con i fondi del capitolo 204704 reimputato su I. n. 3504/2015;
- per €228.594,55 o.f.c. con i fondi del capitolo 257003 reimputato su I. n. 3844/2015;

dato atto infine che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile;

dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:*

*a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” “affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.);*

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB100 del 7.02.2013;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;  
visto il D.lgs n. 118/2011 s.m.i.;  
vista la L. R. n. 7/2001;  
vista la L.n. 190/2012;  
visto l'art. 78 del R.D. 16.03.1942 n. 267;  
visto l'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
visto l'art. 104 del DPR n. 554/99;  
vista la L. r. n. 29 del 30.12.2015;  
vista la DGR 1-2844 del 1.2.2016;



vista la DGR 2-2845 del 1.2.2016;  
vista la D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015;

*determina*

con riferimento ai lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juarriana (cod. CUP J32I97000000001), nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO), aggiudicati all'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, Via Medail n. 36 con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 29.10.2003 e successivo contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003 e successivi atti aggiuntivi:

- di autorizzare, vista la documentazione agli atti e per le motivazioni tutte in premessa evidenziate, in favore di Arcas s.p.a. (P.IVA 07875740016– cod beneficiario 98301) corrente in Torino, C.so Cairoli 22, la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari a complessivi € 269.306,66 o.f.c. (di cui alle fatture nn. 167 del 30.9.2011 di €65.272,65 o.f.c. e 168 del 30.9.2011 di €204.034,01 o.f.c.) sul seguente conto corrente:

(omissis)

- di far fronte alla suddetta spesa:

per €40.172,11 o.f.c. con i fondi del capitolo 204704 reimputato su I. n. 3504/2015;

per €228.594,55 o.f.c. con i fondi del capitolo 257003 reimputato su I. n. 3844/2015;

- di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile;

- di dare comunicazione del presente provvedimento amministrativo all'Impresa Mediocredito Italiano s.p.a..

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

Il Dirigente del Settore  
Stefania Crotta

Visto di Controllo  
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1

Il Direttore della Direzione  
Risorse Finanziarie e Patrimonio  
Giovanni Lepri